

CONTENZIOSO PREVIDENZIALE

Caltanissetta, 12/12/2014

Contenzioso previdenziale

Premessa

- La prima cosa però da segnalare é che nell'accezione processual-civilistica, tale tipologia di contenzioso viene trattata congiuntamente al contenzioso c.d. "assistenziale", nel senso che entrambe le controversie sono accomunate dalla medesima procedura, la quale, a livello giudiziario, è poi quella disciplinata dall'art.442 e segg. del codice di procedura civile, con devoluzione della competenza a decidere al Giudice del lavoro.
- In ogni caso, le controversie in materia previdenziale presuppongono la presenza di un rapporto "*mutualistico/assicurativo*", mentre quelle in materia di assistenza esigono quello che viene definito "*stato di bisogno*", senza che sia necessaria la vigenza di un rapporto di lavoro, prendendo le mosse direttamente dall'art.38 Cost.

Contenzioso previdenziale

Individuazione delle fattispecie rientranti nell'accezione di contenzioso previdenziale (e assistenziale)

Va premesso che il contenzioso in ambito previdenziale/assistenziale può così distinguersi, in relazione al "presupposto genetico" ed in base a chi assume il ruolo attoreo nella controversia:

- 1) contenzioso attivato dal datore di lavoro contro istituti previdenziali o assicurativi;*
- 2) contenzioso attivato dal lavoratore in materia di prestazioni sempre contro istituti di previdenza o assicurativi concernente l'erogazione di prestazioni;*
- 3) contenzioso attivato dal lavoratore contro il datore di lavoro per azioni risarcitorie in materia di previdenza e assistenza, derivanti da omessa o irregolare contribuzione.*

<i>Tipo di controversia</i>	<i>Inclusione o meno tra le controversie in materia di previdenza e assistenza</i>
Azione di regresso Inail	SI
Azione di surroga Inail	NO
Il diritto alla pensione di reversibilità riconosciuta al coniuge divorziato	SI
Azione di risarcimento contro l'Inps per essere stati indotti ad andare in pensione prima a causa dell'errata comunicazione della propria posizione previdenziale	SI (*) però contra Cass.2946/1997
domanda volta a far considerare uno stage come lavoro subordinato, ritenendolo stipulato al solo fine di eludere la contribuzione	SI
Controversia promossa da un Ente/Consorzio di bonifica contro l'Enpaia in materia di t.f.r.	SI
Controversie previdenziali pubblico impiego	SI / NO (*) secondo talune pronunce spetterebbe alla Corte dei Conti
Domanda del dipendente avente diritto alla pensione Inpdap rivolta all'Inps per ottenere periodi da ricongiungere	SI
Azione diretta contro il datore di lavoro volta a chiedergli i danni per mancata contribuzione obbligatoria	NO Cass. 3462/1991 SI Cass.n.673/1983

Contenzioso previdenziale

A sua volta il contenzioso amministrativo può così ulteriormente suddividersi:

- *contenzioso amministrativo in genere;*
- *contenzioso amministrativo avente ad oggetto la qualificazione/sussistenza di un rapporto di lavoro scaturente da un accertamento ispettivo;*
- *contenzioso amministrativo Inps;*
- *contenzioso amministrativo Inail;*
- contenzioso amministrativo altri enti (Enpals, Enasarco, ecc.).*



Contenzioso previdenziale

Contenzioso amministrativo in genere

- La materia è regolata in via generale dal D.p.r. 1199/71 e va a disciplinare il contenzioso amministrativo *latu sensu*, cioè quando questo non sia già definito da leggi speciali, emanate cioè in relazione all'Istituto/Ente coinvolto, ovvero per risolvere dubbi interpretativi o colmare vuoti normativi presenti all'interno di tali norme speciali.
- Il principio generale, sancito nell'art. 1, D.p.r. n. 1199/71, dispone che, avverso gli atti amministrativi non definitivi degli enti pubblici è generalmente ammesso - prima che sia esperibile ricorso agli organi giurisdizionali - il ricorso in unica istanza ad un organo sovraordinato, per motivi di legittimità e di merito, da parte di chi vi abbia interesse.
- Il ricorso, da proporsi entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza, non sospende l'efficacia e l'esecutività dell'atto impugnato, a meno che l'autorità adita non ritenga, sussistendo gravi motivi, di disporre la sospensione[1]
- Ai sensi dell'art.6 del citato D.p.r. decorsi 90 giorni - o il diverso termine previsto da norme specifiche - dalla data di presentazione, il ricorso si intende respinto - c.d. "*silenzio-rigetto*" - a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato è esperibile ricorso all'autorità giudiziaria o quello straordinario al Capo dello Stato[2].
- Peraltro sulla questione della mancata decisione da parte dell'Organo deputato a decidere sul ricorso si è recentemente pronunciato il Ministero del lavoro con nota n.10849 del 18.06.2010, in materia di contenzioso amministrativo e di diritto al rilascio del DURC (vedi *infra*)

[1] cfr. art. 3 del D.P.R. n. 1199/71.

[2] Sulla questione del ricorso straordinario al Capo dello Stato vedasi anche *infra*.

Contenzioso previdenziale

Le tipologie di ricorso introdotte dal D.Lgs 124/2004

In materia di ricorsi amministrativi è da ultimo intervenuto il D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124 che ha introdotto due nuovi ricorsi:

- *il ricorso alla Direzione regionale del lavoro (DRL) (art. 16, D.Lgs. n. 124/2004);*
- *il ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro (art. 17, D.Lgs. n. 124/2004). (*)*

() Quest'ultimo tipo di ricorso ha connotazioni anche di natura previdenziale, in quanto inerisce a controversie in tema di qualificazione sussistenza del rapporto di lavoro ed attribuisce al Comitato regionale una competenza ""trasversale", cioè per meglio dire "per materia" (per l'appunto la qualificazione/sussistenza del rapporto di lavoro) a prescindere quindi da quale sia l'Istituto previdenziale o assicurativo che ha emanato il verbale di accertamento contro il quale il ricorso é rivolto. Trattasi quindi di una sorta di "imbuto" nel quale confluiscono tutte le controversie in fase amministrativa del genere sopra menzionato, purché provengano a seguito di accertamento ispettivo (Inps, Inail, Enpals, ecc.).*

Contenzioso previdenziale

Ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro (art. 17)

Decide contro provvedimenti emessi a seguito di accertamento ispettivo in caso di contenzioso amministrativo avente ad oggetto la qualificazione/sussistenza di un rapporto di lavoro scaturente da accertamento ispettivo. (es. un contratto di lavoro a progetto ritenuto dagli ispettori dissimulante un rapporto di lavoro subordinato, ovvero, simmetricamente, un rapporto di lavoro subordinato considerato fittizio in quanto instaurato con un familiare del datore di lavoro)

Provvedimenti che possono essere oggetto di ricorso

In base al disposto dell'art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004 sono ricorribili tutti gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni delle Direzioni provinciali del lavoro e per quanto più ci interessa anche "*i verbali di accertamento degli istituti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro*".

Quindi, anche sulla scorta di quanto già espresso con la circolare n. 24/2004 del Ministero del lavoro, si ribadisce che gli atti impugnabili sono:

- le contestazioni o notificazioni di illecito amministrativo delle D.p.l.;
- le ordinanze-ingiunzione delle D.p.l.;
- i verbali di accertamento emessi dall' INPS, dall'INAIL e dagli altri Enti previdenziali per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria.

Contenzioso previdenziale

Contenuti del ricorso e della decisione

- Il Comitato non può prescindere dai fatti storici accertati direttamente dal verbalizzante o avvenuti in sua presenza che possono essere contestati solo attraverso querela di falso, ai sensi degli articoli 221 e segg. c.p.c.
- L'oggetto della decisione del Comitato è da intendersi riferito esclusivamente alla individuazione della tipologia di contratto nella quale devono essere inquadrare le prestazioni lavorative rese, senza entrare nel merito di ulteriori aspetti di natura normativa o contrattuale.
- Va però tenuto presente che, qualora il ricorrente, oltre a sollevare questioni relative alla sussistenza e/o qualificazione del rapporto, eccepisca anche profili di irregolarità di natura formale o procedimentale, il Comitato potrà conseguentemente annullare l'atto impugnato, anche solo per la presenza di vizi non sostanziali.
- L'eventuale rigetto del ricorso da parte dell'Organo regionale, sia mediante decisione espressa, sia attraverso il silenzio-rigetto, comporta la necessità da parte degli Enti previdenziali (o della D.p.I.) di uniformarsi ai contenuti della decisione adottata in ambito regionale.
- In caso di mancata decisione da parte del Comitato, il silenzio-rigetto previsto dall'articolo 17, comma 2, del D.Lgs. n. 124/2004 si forma con esclusivo riferimento al "merito" e cioè alla sussistenza o qualificazione del rapporto di lavoro e non anche in ordine ai profili formali o procedimentali dell'atto impugnato. Da tale assunto ne dovrebbe derivare che l'Inps, (alla pari della D.p.I. in materia di sanzioni amministrative ex legge 689/81) rilevando un vizio di natura formale o procedimentale, sul quale il Comitato non si è pronunciato (in quanto si è formato il silenzio rigetto per decorrenza dei termini), possa comunque procedere all'adozione di un eventuale provvedimento di archiviazione, ricorrendo allo strumento dell'autotutela (vedi *infra*).

Contenzioso previdenziale

Termini del procedimento ed istruttoria del ricorso

In base al disposto dell'art.17, comma 2, del D.Lgs. n. 124/2004, come si è detto, i ricorsi sono decisi nel termine di 90 giorni; ma, come si evince testualmente dalla disposizione da ultimo richiamata, il predetto termine decorre dal ricevimento degli stessi e non dalla data del provvedimento impugnato.

Contenzioso previdenziale

Impugnabilità della decisione del Comitato

- La decisione negativa (espressa o tacita) del Comitato non è impugnabile in via amministrativa, considerato che la materia oggetto di esame rientra tipicamente nella sfera dei diritti soggettivi ed è quindi demandata in termini giurisdizionali alla competenza del giudice del lavoro.
- Da ciò consegue che può ritenersi ammissibile l'impugnazione della decisione del Comitato dinanzi al Tribunale monocratico, in veste di giudice del lavoro.


Contenzioso previdenziale

Contenzioso amministrativo INPS

- Le disposizioni che disciplinano il contenzioso amministrativo avverso i provvedimenti emessi dall'INPS (*in primis* la Legge 9 marzo 1989, n. 88, seguita dalla deliberazione INPS n. 13 del 21 maggio 1993 diramata con la circolare n. 125/1993) diversi dai casi sopra prospettati, (cioè quelli di competenza del Comitato regionale rapporti di lavoro), stabiliscono che entro 90 giorni (termine però ordinatorio) può essere proposto ricorso in carta semplice agli organi (comitati) competenti ai sensi della richiamata legge 88/89, per il tramite della sede che ha emesso l'atto impugnato.
- La proposizione del ricorso non sospende l'efficacia e l'esecutività dei provvedimenti in materia di prestazioni, di contributi alle gestioni dei lavoratori autonomi e di classificazione dei datori di lavoro.
- Ai sensi dell'art.47, comma 4 della legge 88/89, trascorsi inutilmente 90 giorni dalla presentazione del ricorso, gli interessati hanno la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, ma non significa espressamente che il ricorso è stato respinto (quindi il DURC deve essere rilasciato).

Organo competente	Riferimento di legge
Comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti	art. 23, comma 1, lett. e) L. n. 88/1989
Comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee lavoratori dipendenti (contributi per la C.i.g., la disoccupazione involontaria, il Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto, gli assegni familiari, la malattia, la tubercolosi, il trattamento di richiamo alle armi, nonché per ogni altra prestazione di carattere temporaneo)	art. 26, comma 1, lett. e) L. n. 88/1989
Comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni	art. 30, lett. e) L. n. 88/1989
Comitato amministratore della gestione dei contributi previdenziali per gli artigiani	art. 33, lett. e) L. n. 88/1989
Comitato amministratore della gestione dei contributi previdenziali e delle prestazioni per gli esercenti attività commerciali	art. 36, lett. e) L. n. 88/1989
Comitato amministratore della gestione speciale (collaboratori coordinati e continuativi e professionisti senza cassa previdenziale)	art. 3, D.M. n. 553/1999
Comitato regionale Inps	Art.42 legge 88/89

CONTENZIOSO INPS



Contenzioso previdenziale

Contenzioso amministrativo ENPALS

- Alle controversie che coinvolgono l'ENPALS è applicabile la disciplina generale sui ricorsi amministrativi (vedi *ut supra*).
- Sui ricorsi degli iscritti è competente a decidere in via definitiva il Comitato esecutivo dell'ente

N.B. Visto che l'Enpals è stato soppresso e le competenze dovrebbero rientrare nell'ambito della legge 88/89.

Contenzioso previdenziale

Contenzioso amministrativo ENASARCO

Avverso i provvedimenti dell'ENASARCO i ricorsi vanno proposti, ex art. 37 del Regolamento delle attività istituzionali dell'ente, al Comitato esecutivo dell'ente, entro 30 giorni, a pena di decadenza, dalla comunicazione all'interessato del provvedimento stesso.

Il ricorso deve contenere:

- le generalità del ricorrente;
- gli estremi del provvedimento impugnato;
- i motivi di ricorso e documentazione;
- la firma del ricorrente.


Il Comitato esecutivo decide con provvedimento definitivo, dopo aver sentito un comitato istruttorio, presieduto dal presidente dell'ente o di un suo delegato, e composto da quattro membri del consiglio di amministrazione.

Qualora la decisione sul ricorso non sia comunicata entro i 90 giorni successivi alla data del ricorso, l'interessato ha facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

Contenzioso previdenziale

Contenzioso INPGI

- Per quanto riguarda invece, le controversie di carattere amministrativo relative ai contributi da versare all'INPGI, ai sensi di quanto disposto dall'art. 56, D.M. 01.01.1953, sono decise, in via amministrativa, dal comitato esecutivo su ricorso dell'interessato da presentarsi entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato.
- La decisione viene pronunciata dal predetto comitato esecutivo entro i 60 giorni successivi alla data del ricorso.



CONTENZIOSO INAIL

**IL TIPO DI RICORSO DIPENDE DAL
TIPO DI VIOLAZIONE ADDEBITATA**

Inquadramento 4 categorie
= Comitati Inps ex legge 88/89

Classificazione tariffaria = CDA Inail

Qualificazione / sussistenza =
Comitato regionale rapporti di lavoro art.17/124

Oscillazione del tasso medio nel primo biennio di attività
Oscillazione per andamento infortunistico dopo i primi due anni
= Sede Inail

Obbligo di assicurarsi = DTL

Oscillazione per prevenzione = CDA Inail

Oscillazione x tasso suppl. x
Silicosi / asbestosi = Sede Inail

Inquadramento DDL non soggetti a classificazione
INPS = CDA Inail

Differenze di imponibile = Giudice

Contenzioso previdenziale

CONTENZIOSO INAIL

LA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'INAIL

Fonti: Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314

Articolo 24 M.A.T.

Materia: Applicazione della Tariffa dei Premi, salvo i casi in cui è necessario ricorrere alla sede territoriale (v. slide successiva)

Inquadramento dei datori di lavoro non soggetti a classificazione aziendale ex articolo 49 Legge n. 88/1989

Oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività

Termini per il ricorso: 30 giorni dalla piena conoscenza dell'atto impugnato

Effetto del ricorso: sospensivo ex articolo 45 del Testo Unico se presentato nel termine

Termini per la risposta: 180 giorni

Se il Consiglio di Amministrazione non risponde entro 180 giorni, il ricorso è respinto (silenzio rigetto).

L'organo può comunque pronunciarsi anche in seguito (principio di autotutela amministrativa).

Contenzioso previdenziale

CONTENZIOSO INAIL

LA COMPETENZA DELLA SEDE TERRITORIALE DELL' INAIL

Fonti: Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314

Articoli 19-23 M.A.T.

Modalità di applicazione della Tabella dei Tassi di premio contro la silicosi e l'asbestosi (Decreto Ministeriale 20 giugno 1988)

Materia/e:

- Oscillazione del tasso medio nel primo biennio di attività
- Oscillazione per andamento infortunistico dopo i primi due anni
- Oscillazione del tasso supplementare di tariffa contro la silicosi e l'asbestosi

Termini per il ricorso: 30 giorni dalla piena conoscenza dell'atto impugnato

Effetto del ricorso: sospensivo ex articolo 45 del Testo Unico se presentato nel termine

Termini per la risposta: 120 giorni

Se la sede territoriale non risponde entro 120 giorni, il ricorso è respinto (silenzio rigetto).

La sede può comunque pronunciarsi anche in seguito (principio di autotutela amministrativa)

~~Non sono ammesse ulteriori impugnative in sede amministrativa.~~

Contenzioso previdenziale

CONTENZIOSO INAIL

LA COMPETENZA DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO

Fonte: articolo 16 Testo Unico n. 1124/1965

Materia: obbligo assicurativo

PRIMO GRADO

Autorità competente: Direzione Provinciale del Lavoro

Termini per il ricorso: 10 giorni

Effetto del ricorso: sospensivo

SECONDO GRADO

Autorità competente: Ministero del Lavoro

Termini per il ricorso: 15 giorni

Effetto del ricorso: non è sospensivo, salvo che il Ministero non ritenga di sospendere gli effetti della decisione di primo grado.

Entro sessanta giorni dalla decisione ministeriale, il datore di lavoro (e anche l'INAIL) possono proporre ricorso all'autorità giudiziaria.

Contenzioso previdenziale

CONTENZIOSO INAIL

ALTRI ORGANI COMPETENTI IN CASO DI RICORSO CONTRO PROVVEDIMENTI INAIL

IL COMITATO REGIONALE PER I RAPPORTI DI LAVORO

Fonte: articolo 17 D.Lgs n. 124/2004

Oggetto: verbali ispettivi in cui si contesta la sussistenza o la diversa qualificazione di un rapporto di lavoro.

Termine: 30 giorni dalla contestazione/notifica del provvedimento impugnato (v. circolare Ministeriale del 24 giugno 2004)

Il termine per la decisione del ricorso è di 90 giorni; decorso inutilmente il termine, si intende respinto.

INPS

Qualora il datore di lavoro, soggetto a classificazione aziendale ex articolo 49 Legge n. 88/1989, ritenga errato l'inquadramento INAIL, che pure risulti conforme a quello INPS, dovrà rivolgersi unicamente all'INPS.

AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA

Avverso gli addebiti in materia di imponibile da porre a base del calcolo del premio di assicurazione non è esperibile ricorso amministrativo, a meno che non si rientri nell'articolo 17 decreto legislativo n. 124/2004 (modifica delle masse retributive a seguito di trasformazione di contratto).

La sola possibilità è quella di adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria

Contenzioso previdenziale

CONTENZIOSO INAIL

Tempi per la decisione e conseguenze in caso di silenzio

- Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto deve decidere entro 180 giorni per i ricorsi di sua competenza, mentre le Sedi territoriali devono farlo in 120 giorni. Qualora per la presentazione del ricorso è stato utilizzato il servizio postale, i 180 ovvero 120 giorni decorrono dalla data di spedizione del ricorso.
- E' stato altresì introdotto un tentativo obbligatorio di composizione della controversia, da esperirsi presso le Direzioni regionali dell'INAIL nell'ambito delle quali sono costituite apposite commissioni. Nel caso in cui il tentativo di composizione non dovesse riuscire, il ricorso viene trasmesso alla Direzione Centrale Rischi per la definitiva pronuncia da parte del Consiglio di Amministrazione^[3]

^[1] circ. INAIL n. 61/2002.

^[2] cfr anche circ. INAIL n. 9/2002.


^[3] cfr. nota INAIL 31 ottobre 2007.

Contenzioso previdenziale

Avverso il rigetto da parte degli Organi / Comitati a cui è stato indirizzato il ricorso amministrativo (anche con il silenzio)

Avverso l'avviso di addebito INPS o la cartella esattoriale

Avverso atto/verbale se trattasi di contestazione INAIL su differente imponibile (non è previsto ricorso amministrativo)



Ricorso ex 442-444 cpc